# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Mercoledì, 29 giugno | Numero 152

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . . . . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

*All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

# PARTE I.

## Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia



### Errata-corrige.

Nella legge 7 aprile 1921, n. 647, concernente la ricostituzione degli organi amministrativi della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 129, per inesattezza della copia trasmessa dal Ministero dell'industria e commercio, si sono riscontrati i seguenti errori:

all'art. 5, la frase « I condannati per delitti contro la fede pubblica e contro la proprietà », è stata aggiunta alla lettera *D*, mentre invece, nel testo originale della legge, forma capoverso a sè sotto la lettera *E*;

all'art. 6, il primo periodo è stato così riportato: « Il Consiglio d'amministrazione della Camera è composto di dodici membri *ed il* direttore generale » invece che « Il Consiglio d'amministrazione della Camera è composto di dodici membri *e del* direttore generale », come è detto nel testo originale succitato e come qui si rettifica.

### Legge 29 giugno 1921, n. 809, *che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-922 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1921.*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1921, i bilanci delle Ammini-

strazioni dello Stato per l'anno finanziario 1921-922, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1921.

**VITTORIO EMANUELE.**

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

---

**Regio decreto 9 giugno 1921, n. 781,** *che estende nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina e nei territori della Dalmazia, attribuiti all'Italia le disposizioni riguardanti gli Istituti di emissione*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 settembre 1920 n. 1322, che autorizza il Governo a dare piena ed intiera esecuzione al trattato di pace concluso a San Germano il 10 settembre 1919;

Veduta la legge 19 settembre 1920, n. 1778, che approva il trattato concluso a Rapallo il 12 novembre 1920;

Veduta la legislazione che disciplina gli Istituti di emissione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi e pubblicati nella Venezia Giulia e Tridentina e nei territori della Dalmazia attribuiti all'Italia le disposizioni seguenti riguardanti gli Istituti di emissione:

1° Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, che approva il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca;

2° legge 29 dicembre 1912, n. 1346, per quanto concerne le modificazioni agli articoli 21 e 25 della legge sugli Istituti di emissione;

3° Regio decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga fino al 31 dicembre 1923 la facoltà di emettere biglietti di Banca ed altri titoli equivalenti, concessa alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia;

4° legge 31 dicembre 1913, n. 1393, per quanto riguarda la proroga delle norme contenute nell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1912, n. 1346, ed approva la Convenzione 13 dicembre 1919, per la proroga fino al 31 dicembre 1923 la gestione della Banca d'Italia del servizio di tesoreria;

5° Regio decreto 4 agosto 1914, n. 791, che aumenta di un terzo il limite massimo della circolazione e degli Istituti di emissione;

6° Regio decreto 18 agosto 1914, n. 825, che aumenta di un altro terzo il limite massimo delle circolazioni degli Istituti di emissione;

7° Regio decreto 18 agosto 1914, n. 827, che autorizza il Governo a chiedere ai tre Istituti di emissione una somministrazione di 300 milioni di lire.

8° Regio decreto 19 settembre 1914, n. 1007, concernente provvedimenti sulle anticipazioni statutarie da parte degli Istituti di emissione e sulla circolazione cartacea dello Stato;

9° Regio decreto 23 novembre 1914, n. 1284, che concede un nuovo aumento della circolazione di biglietti di Banca degli Istituti di emissione;

10° Regio decreto 23 maggio 1915, n. 710, che stabilisce norme per le anticipazioni degli Istituti di emissione a favore del tesoro dello Stato;

11° Regio decreto 23 maggio 1915, n. 711, che aumenta il fondo di 300,000,000 di cui al R. decreto 18 agosto 1914, n. 827, e si danno disposizioni per l'erogazione del fondo anzidetto;

12° decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, numero 984, riguardante la autorizzazione a chiedere agli Istituti di emissione anticipazioni straordinarie per 300 milioni di lire;

13° Regio decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, per quanto concerne la tassa di quietanza sui vaglia cambiari e sulle fedi di credito degli Istituti di emissione;

14° decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1813, che autorizza il tesoro a richiedere anticipazioni straordinarie agli Istituti di emissione per altri 200 milioni;

15° legge 30 aprile 1916, n. 528, per quanto conferisce al ministro del tesoro la facoltà di fissare via via, sentiti gli Istituti di emissione, gli interessi sui depositi in conto corrente, abrogando le disposizioni dell'articolo 37 del testo unico e per quanto concerne la conversione in legge dei RR. decreti sulla circolazione bancaria;

16° decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916 n. 1121, che aumenta il fondo di cui ai RR. decreti 18 luglio 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711;

17° decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 63, col quale il tesoro dello Stato è autorizzato a chiedere agli Istituti di emissione anticipazioni straordinarie per la complessiva somma di lire 400 milioni.

18° decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 926,

con cui il fondo che il tesoro dello Stato può farsi somministrare dagli Istituti di emissione, a' termini del Regio decreto 18 agosto 1914, n. 827, e dei successivi, venne aumentato da 1000 a 1500 milioni

19° decreto Luogotenenziale 4 novembre 1917, n. 1786, che autorizza la Banca d'Italia, il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia ad emettere, in aggiunta agli attuali, anche un biglietto da L. 25;

20° decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1951, che autorizza il tesoro dello Stato a chiedere anticipazioni straordinarie per 800 milioni agli Istituti di emissione;

21° decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 653, che dà facoltà al tesoro dello Stato di chiedere agli Istituti di emissione anticipazioni straordinarie per la somma complessiva di 750 milioni;

22° decreto Luogotenenziale 23 giugno 1918, n. 873, che dà facoltà al tesoro dello Stato di chiedere agli Istituti di emissione anticipazioni straordinarie per la somma complessiva di 800 milioni;

23° Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1619, che aumenta la circolazione cartacea di altri 1850 milioni;

24° Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1922 che detta norme circa l'emissione degli assegni circolari da parte degli Istituti ordinari e cooperativi di credito, delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà stabilendo le penalità per le relative trasgressioni;

25° Regio decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 2215, che autorizza il Banco di Sicilia ad assumere il servizio di cassa di risparmio nelle Provincie siciliane e nelle città di Roma, Genova, Milano e Trieste;

26° Regio decreto-legge 10 agosto 1920, n 1169, concernente la tassa di circolazione sui biglietti di Banca;

27° Regio decreto 23 dicembre 1920, n 1835 che proroga il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione a tutto il 1921.

Le anzidette disposizioni entreranno in vigore nei territori della Dalmazia assegnata all'Italia, subito dopo la dichiarazione di corso legale della moneta italiana nei territori medesimi.

Art. 2

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *il guardasigilli:* FERA.

**Regio decreto 31 maggio 1921, n. 785, *concernente l'esazione di tributi erariali a carico di persone residenti nella Venezia Adriatica e nella Venezia Tridentina, e di persone inscritte per i tributi medesimi negli uffici di quei territori e residenti nelle altre Provincie del Regno.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri di concerto col ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esazione dei crediti per tasse, proventi demaniali, multe, spese di giustizia e tributi indiretti di qualunque specie a carico di persone residenti nella Venezia Adriatica e nella Venezia Tridentina resta disciplinata dalle seguenti norme:

*a*) gli uffici che li hanno in carico rinvieranno, per il tramite delle rispettive Intendenze di finanza, alle autorità provinciali di finanza delle nuove Provincie le copie letterali dei relativi articoli o gli estratti delle partite di credito;

*b*) le predette autorità passeranno gli atti al competente ufficio delle imposte, il quale provvederà al ricupero secondo le norme vigenti nelle nuove Provincie per la riscossione dei tributi;

*c*) le somme introitate dovranno essere rimesse direttamente all'ufficio che ha in carico la partita, a mezzo vaglia postale, la cui tassa, compreso il bollo per la quietanza, è a carico dei debitori e sarà riscossa all'atto dei pagamenti.

Art. 2.

L'esazione dei crediti per tributi della stessa specie di cui all'articolo precedente, iscritti negli uffici della Venezia Adriatica e della Venezia Tridentina a carico di persone residenti nelle altre provincie del Regno, è regolata dalle norme seguenti:

*a*) gli uffici di cui sopra, per il tramite della rispettiva autorità provinciale di finanza, trasmetteranno gli atti o gli estratti delle partite di credito alle intendenze di finanza delle Provincie di residenza del debitore le quali ne cureranno l'invio agli uffici competenti;

*b*) questi provvederanno alla riscossione secondo le norme vigenti nel Regno per il recupero dei crediti erariali, rimettendo l'importo direttamente all'ufficio che ha in carico la partita, in conformità di quanto

è prescritto con l'ultimo capoverso del precedente articolo.

Art. 3.

Nel caso di mancata riscossione l'ufficio delegato restituirà gli atti all'ufficio delegante con la prova dell'infruttuosità della procedura seguita.

Le spese eventualmente occorse, saranno sostenute dall'ufficio delegante, che se ne darà carico in aggiunta al credito principale.

Art. 4.

L'esazione dei crediti per imposte dirette riscuotibili mediante ruoli inscritti nel Regno a carico di contribuenti residenti nella Venezia Adriatica e nella Venezia Tridentina sarà fatta per delega dagli esattori delle imposte o dagli altri uffici finanziari agli organi incaricati della riscossione dei tributi nelle predette Provincie, giusta le norme in esse vigenti.

Art. 5.

Le richieste di esazioni da parte degli esattori delle imposte di cui all'articolo precedente verranno fatte per il tramite delle agenzie delle imposte, che le comunicheranno alle autorità provinciali di finanza della Venezia Adriatica e della Venezia Tridentina per l'inoltro ai competenti uffici.

Questi trasmetteranno all'esattore richiedente o le somme riscosse entro dieci giorni da quello della riscossione, ovvero restituiranno la delega pel tramite delle stesse agenzie delle imposte, colle prove dell'insufficiente o mancata esecuzione sui mobili, ed entro otto mesi se trattasi di esecuzione sugli immobili.

Scorsi detti termini l'esattore potrà produrre domanda ai sensi dell'art. 90 della legge sulla riscossione 29 giugno 1902, n. 281, per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 6.

L'esazione di crediti per imposte dirette, inscritti nella Venezia Adriatica e nella Venezia Tridentina, a carico di contribuenti residenti nel Regno, sarà fatta per deleghe agli esattori delle imposte, competenti per territorio, tanto per i tributi erariali, quanto per le tasse comunali e provinciali.

Art. 7.

Le deleghe sono comunicate agli esattori dalle autorità provinciali di finanza per il tramite delle Agenzie delle imposte nel cui distretto risiede l'esattoria.

Gli esattori provvederanno alla riscossione delle somme dovute con le norme di cui alla legge 29 giugno 1902, n. 281.

Art. 8.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

---

Regio decreto 5 giugno 1921, n. 789, *che aumenta lo stanziamento di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Visto l'art. 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1920-921, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Capitolo n. 153. « Restituzione di diritti indebitamente riscossi ecc. », L. 500.000.

Capitolo n. 302. « Restituzione di diritti indebitamente esatti (dazio consumo di Roma) », L. 300.000.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

---

**La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:**

N. 798. Regio decreto 12 maggio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, vengono omologate le deliberazioni 25 marzo e 25 giugno del R. commissario per il comune di Battaglia (Padova) portanti modificazioni agli articoli 5, 7, 8, 17, 21 e 27 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel Comune stesso.